

## GIURISPRUDENZA

CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

21 FEBBRAIO 2005, N. 3452

ESTENSORE: CELENTANO

PARTI: EVANGELISTA

CORRIERE DELLO SPORT S.R.L.

(*avv.ti Cavasola, Spagnolo*)

### Giornalista

• **Coordinamento di due redattori appartenenti a redazione diversa dalla redazione centrale**

• **Diritto alla qualifica di caposervizio • Sussiste**

*È priva di vizi logici e non contraria alle regole di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ. la motivazione della sentenza di appello che, ai fini del riconoscimento della qualifica di capo servizio, ha, seppure implicitamente, interpretato la norma contrattuale in maniera estensiva, equiparando al coordinamento di due redattori e/o collaboratori fissi presenti in redazione il coordina-*

*mento di redattori di un'altra redazione, atteso che gli stessi erano dediti esclusivamente al servizio coordinato dal giornalista della redazione centrale e considerando, inoltre, come indice dei compiti e delle responsabilità di capo servizio, il coordinamento, oltre che del redattore della sede centrale e dei due redattori della diversa sede, di collaboratori esterni e del lavoro di un opinionista.*

**Giornalista • Inviato speciale • Svolgimento delle mansioni prevalentemente fuori sede**

*Inviato speciale è il giornalista che svolge le proprie mansioni prevalentemente fuori sede.*

**C**on sentenza del 15 novembre 1995 il Pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la domanda con la quale Maurizio Evangelista, già dipendente del Corriere dello Sport s.r.l dal 1 luglio 1979 al 31 agosto 1991, con qualifica dal giugno 81 di redattore, aveva chiesto accertarsi lo svolgimento delle mansioni superiori di capo servizio e, dalla primavera estate del 1986, di inviato speciale, e condannarsi la società datrice di lavoro al pagamento di differenze retributive.

\* L'art. 11 lett. d) del contratto di lavoro giornalistico definisce il capo servizio come «il redattore al quale (...) sia stata attribuita la responsabilità di un determinato servizio redazionale a carattere continuativo ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi di cui all'art. 2, con il compito di coordinarne e rivederne il lavoro fornendo le opportune direttive». Il servizio redazionale è stato definito dalla giurisprudenza di legittimità come «nucleo operativo dedito ad un determinato settore d'informazione (politica, cultura, cronaca nera, sport)» (Cass. 10 gennaio 1987, n. 109 in *Orientam. Giur. Lav.* 1987, 349; in senso conforme Cass. 9 marzo 1989, n. 1248; Cass.

16 ottobre 1985, n. 5121). La giurisprudenza di merito ha osservato che «il momento rilevante organizzativo — strutturale del servizio è definito convenzionalmente dal contratto ed è ravvisabile in un contesto situazionale connotato dalla presenza di un prodotto continuativo giustificato dall'apporto necessario di una unità operativa ternaria gerarchizzata» (così Trib. Milano, 15 febbraio 1985, in questa *Rivista* 1985, 663). La Suprema Corte ha chiarito che affinché si configuri un servizio redazionale non è necessario il requisito della esclusività della prestazione da parte dei collaboratori, «requisito che la contrattazione collettiva non richiede e che non appare indefettibilmente con-

L'appello del lavoratore, cui resisteva la società, veniva accolto dal Tribunale di Roma con sentenza del 28 giugno/2 ottobre 2001.

Espletato un supplemento di istruttoria testimoniale, i giudici di secondo grado ritenevano che dalle testimonianze acquisite sia in primo grado che in appello fosse risultato che all'appellante era stata affidata la responsabilità dei servizi sul ciclismo; con il compito di potenziare la relativa rubrica per rendere la testata competitiva; che lo stesso era stato il solo responsabile di tale rubrica e, oltre a tenere tutti i contatti con le redazioni di Firenze, Bologna e Milano, aveva coordinato il lavoro di due giornalisti della redazione di Bologna, esclusivamente addetti al ciclismo, di un opinionista, di collaboratori esterni e di un redattore della sede romana.

La natura dei compiti accertati conduceva il Tribunale a ritenere sussistente l'attività di capo servizio, quale definita dall'art. 11 del ccnl applicabile alla fattispecie.

I giudici di appello ritenevano altresì raggiunta la prova dell'espletamento delle mansioni di inviato speciale, cui l'art. 11 attribuisce il trattamento previsto per il capo servizio, dal maggio 1986.

Aderendo ai conteggi elaborati dal ricorrente e non contestati dalla società convenuta, ed applicata la prescrizione quinquennale tempestivamente eccepita, il Tribunale condannava la società Corriere dello Sport al pagamento di complessive lire 62.515.300 a titolo di differenze retributive dal 9 ottobre 1986 al 31 agosto 1991, oltre rivalutazioni ed interessi.

Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando tre motivi di censura, la Corriere dello Sport s.r.l.

Maurizio Evangelista resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

*nesso alla realtà dell'organizzazione aziendale*» (Cass. 9 marzo 1989, n. 1248; in senso conforme Trib. Milano, 15 febbraio 1985 in *Dir. Inf.* 1985, 663). L'inciso «avere alle proprie dipendenze» due o più redattori e/o collaboratori non postula l'esercizio, da parte del capo servizio, del potere disciplinare, che rimane in capo all'imprenditore — datore di lavoro (Cass. 1 ottobre 1977, n. 4484). Una recente sentenza di legittimità ha precisato che l'aspetto fondamentale della figura contrattuale del caposervizio è la responsabilità del servizio redazionale, consistente nel «penetrare all'interno del lavoro del redattore, facendo proprio il servizio stesso; ed il potere di revisione è una delle più significative espressioni di questa responsabilità» (Cass. Sez. Lav. 2 novembre 2005, n. 21212).

La figura dell'inviato speciale è caratterizzata, secondo la giurisprudenza di legittimità, dalla destinazione del giornalista a svolgere in via prevalente servizi esterni e dall'attribuzione della responsabilità complessiva dei servizi stessi (Cass. Sez. Lav. 12 aprile 1996, n. 3460; Cass. Sez. Lav. 7

febbraio 2001, n. 1758 in *Orientam. Giur. Lav.* 2001, I, 268). Secondo Cass. Sez. Lav. 7 febbraio 1991, n. 1245 (*Foro It.* 1992, I, 3323), per aver diritto alla qualifica di inviato speciale, occorrono anche la specificità delle competenze, la previsione dell'ordinarietà della prestazione, un autonomo trattamento economico equiparato a quello del capo servizio, la previsione dell'esonero dall'osservanza dell'orario di lavoro e dei compiti da svolgere all'interno della redazione nei periodi di non impegno in servizi esterni. Secondo la giurisprudenza di merito è inviato speciale il giornalista che svolge il proprio lavoro prevalentemente fuori sede e che, solo in via residuale, si occupa del normale lavoro redazionale (Pret. Milano 27 novembre 1996, *D&L* 997, 327), potendo esserne anche esonerato (Pret. Milano 30 giugno 1997, *D&L* 1998, 124). Secondo Trib. Milano, Sezione Lavoro, 16 settembre 1998 (*Orientam. Giur. Lav.* 1998, I, 599) il giornalista che rivendichi il diritto alla qualifica di inviato speciale deve dare prova di alta professionalità e qualificazione raggiunta nel settore.

A.G.S.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — 1. Con il primo motivo la difesa della società denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 2095 e 2103 c.c., con riferimento al contratto nazionale di lavoro giornalistico e al d.P.R. n. 153 del 16 gennaio 1961, in relazione all'accertamento dello svolgimento delle mansioni di caposervizio.

Così riporta la definizione di caposervizio adottata dall'art. 11 del cenl applicabile alla fattispecie: « è considerato capo servizio il redattore al quale, salvo quanto disposto dall'art. 22 (il quale disciplina i casi di sostituzione temporanea), sia stata attribuita la responsabilità di un determinato servizio redazionale a carattere continuativo ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi di cui all'art. 2, con il compito di coordinare e rivederne il lavoro fornendo le opportune direttive; oppure il redattore al quale, indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sia stata riconosciuta per iscritto la qualifica di capo servizio. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente è considerato capo servizio anche il giornalista professionista al quale, salvo quanto disposto dall'art. 22, sia stata attribuita la responsabilità a carattere continuativo di una redazione decentrata ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi e/o pubblicisti a tempo parziale di cui all'art. 36 ».

Assume che il Tribunale ha errato nel riconoscere la qualifica di caposervizio in quanto il sig. Evangelista non rientra in nessuna delle ipotesi previste dalla norma.

Esclude, in particolare, che la pagina ciclistica, pretesamente posta sotto la responsabilità del sig. Evangelista, possa essere qualificata servizio redazionale.

Assume come pacifica la circostanza che il Corriere dello Sport era organizzato, all'epoca dei fatti, soltanto in due distinte redazioni: calcio e sport vari. Nega che fosse stata prevista una redazione autonoma per il ciclismo, spiegando che tutti i redattori inseriti nel servizio redazionale sport vari si occupavano dei più diversi e disparati settori sportivi in modo non esclusivo.

Lamenta che il Tribunale non ha ravvisato alcuna contraddizione nel fatto che al sig. Evangelista sarebbe stata attribuita la responsabilità del servizio redazionale ciclistico sin dal 1981, subito dopo il superamento, da parte dello stesso, degli esami professionali.

Sottolinea, ancora, « violazione dell'art. 11 CCGNL e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 153 del 16 gennaio 1961 » con riferimento alla circostanza dell'attribuzione di due collaboratori alle dipendenze del sig. Evangelista. La circostanza, affermata dal Tribunale, che l'Evangelista avrebbe coordinato « il lavoro di due giornalisti della redazione di Bologna — Ermanno Ronchi e Dante Mioli », non avrebbe nessun rilievo, né ai fini della ricorrenza della prima ipotesi (attribuzione di un servizio redazionale con due collaboratori alle dipendenze) né ai fini dell'applicazione della terza ipotesi (responsabilità di una redazione decentrata con due collaboratori alle dipendenze).

E questo perché i due dipendenti/collaboratori che avrebbe coordinato non si trovavano nella sede dove operava il sig. Evangelista ma in una sede decentrata (prima ipotesi); e perché al sig. Evangelista non era mai stata attribuita la responsabilità della sede di Bologna, dove lo stesso non risultava recarsi con frequenza, comunicando invece con i mezzi di telecomunicazione propri degli anni ottanta.

2. Con il secondo motivo la difesa della società denuncia vizio di motivazione e violazione « falsa applicazione delle stesse norme già denunciate con il primo motivo, con riferimento, questa volta, alla attribuzione della qualifica di inviato speciale.

Così riporta la disposizione del contratto collettivo relativa a tale figura professionale: « *Ai giornalisti ai quali siano state assegnate come mansioni ordinarie quelle di prestare la propria opera in servizi di inviato speciale, le norme del presente contratto si applicano con il trattamento previsto per il capo servizio; fermo restando il diritto alla corresponsione dell'indennità compensativa di cui al tredicesimo comma dell'art. 7, l'inviato speciale, quando non sia impegnato in servizi esterni, ha l'obbligo di prestare attività in redazione, nei limiti dell'orario previsto dall'art. 7, in mansioni che richiedono le sue specifiche competenze professionali* ».

Lamenta che il Tribunale di Roma ha esaminato la posizione lavorativa del sig. Evangelista, nel periodo 1986/1991, esclusivamente dal punto di vista quantitativo del numero dei giorni trascorsi all'esterno e del corrispondente numero di articoli pubblicati.

Assume che tale impostazione è errata, atteso che il criterio quantitativo può svolgere una funzione meramente indiziaria, mentre deve essere applicato il criterio qualitativo; riferisce una opinione della dottrina in ordine al contenuto dei servizi di inviato speciale, che non dovrebbero rivestire carattere solo informativo, ma comportare lo sviluppo di interpretazioni, analisi e giudizio dei vari accadimenti.

Deduce che nessuna prova ha fornito il sig. Evangelista in merito all'opera di analisi, giudizio ed esame critico che avrebbe dovuto espletare ai fini del riconoscimento della qualifica di inviato speciale.

3. Con il terzo motivo, denunciando vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione dell'art. 356 c.p.c., la difesa della società assume che la sentenza non ha dato conto delle ragioni di un supplemento di prova testimoniale nel secondo grado di giudizio e, inoltre, nonostante il minimo apporto della testimonianza così assunta (il teste Polverosi si sarebbe limitato a indicare il numero di pagine dedicate al ciclismo in occasione di eventi straordinari), ha capovolto la decisione pretorile in maniera illogica e contraddittoria, limitandosi, in punto di diritto, a richiamare una massima della Cassazione.

#### 4. Il ricorso non è fondato.

Posto che la interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, osserva la Corte che la interpretazione che i giudici di appello hanno dato alla disposizione collettiva che definisce la figura del caposervizio (primo motivo) e quella di inviato speciale (secondo motivo) non presenta vizi logici né viola le norme di ermeneutica.

5. In ordine alla prima doglianza, i giudici di appello hanno ritenuto, sulla scorta delle testimonianze Milla, Polverosi, Calia e Cabras, che fin dal 1981 all'Evangelista fosse stata affidata la responsabilità dei servizi sul ciclismo, con il compito di potenziare la relativa rubrica e rendere la testata competitiva, sul punto, rispetto alle altre del settore.

Le modalità di espletamento di tale attività (pagg. 5 e 6 della sentenza) hanno convinto il Tribunale della esistenza di una struttura organica e

complessa rispetto alla redazione sport vari, integrante un servizio redazionale; e che i compiti svolti dall'Evangelista erano quelli del capo servizio.

Tra le varie attività di coordinamento svolte dall'appellante ed esaminate dal Tribunale figura anche quella di coordinamento di due giornalisti della redazione di Bologna (Ermanno Ronchi e Dante Mioli), addetti esclusivamente al ciclismo, di un opinionista, di collaboratori esterni, di un redattore della sede romana.

La censura relativa alla omessa considerazione che la norma collettiva richiede, fra le varie ipotesi, che il capo servizio « *abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi* », e che è quindi irrilevante il coordinamento di giornalisti di una redazione diversa (quale quella di Bologna), è infondata, atteso che il Tribunale ha chiaramente, seppure implicitamente, interpretato la norma in maniera estensiva, equiparando al coordinamento di due redattori e/o collaboratori fissi presenti in redazione il coordinamento di redattori di un'altra redazione, atteso che gli stessi erano dediti esclusivamente al servizio coordinato dal giornalista della redazione centrale; considerando, inoltre, come indice dei compiti e delle responsabilità di capo servizio, il coordinamento, oltre che del redattore romano e dei due redattori bolognesi, di collaboratori esterni e del lavoro di un opinionista.

Si tratta di motivazione, come già sopra rilevato, priva di vizi logici e non contraria alle regole di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e segg. c.c.

6. Identiche considerazioni possono farsi per le censure relative alla valutazione dell'attività esterna svolta dal maggio 1986.

Posto che la norma contrattuale si limita a disporre che l'inviato speciale, quando non sia impegnato in servizi esterni, ha l'obbligo di prestare attività in redazione, i giudici di appello hanno rilevato che inviato speciale è il giornalista che svolge le proprie mansioni prevalentemente fuori sede.

Hanno quindi valutato l'elenco delle giornate di trasferta effettuate dall'appellante dal 1985 al 1991, con l'indicazione dell'argomento dei servizi realizzati in trasferta, ed esaminato l'allegato saggio degli articoli realizzati come inviato.

Considerato il rilevante numero delle trasferte (154 nel 1986, 154 nel 1987, 144 nel 1988, 139 nel 1990, 118 nei primi sette mesi del 1991) e valutato il campione di articoli depositati, i giudici di secondo grado hanno ritenuto che l'Evangelista avesse svolto in via prevalente e non occasionale, dalla seconda metà del 1986, servizi esterni con la realizzazione di articoli in qualità di inviato in materia sportiva, principalmente in materia di ciclismo.

Si tratta di una motivazione congrua, alla quale la difesa della società ricorrente si limita a contrapporre una opinione della dottrina secondo la quale l'inviato in trasferta, che scrive articoli per il giornale, per potersi qualificare inviato speciale, deve, nell'articolo, sviluppare interpretazioni, analisi e dare giudizi sui vari accadimenti.

Ma il Tribunale ha osservato che la norma contrattuale è volta a garantire il contenuto delle mansioni affidate all'inviato qualora debba prestare l'attività nella redazione, non già a qualificare l'attività svolta all'esterno.

Ed ha comunque aggiunto, « *quanto alla peculiare qualificazione dell'attività svolta all'esterno* », che l'Evangelista era al contempo il responsabile ed unico punto di riferimento di tutta la struttura giornalistica che

si occupava del ciclismo; il che implica un apprezzamento del contenuto degli articoli, mentre la difesa della ricorrente si limita a negare che fosse stata fornita la prova della esistenza di giudizi o analisi dell'evento sportivo narrato, senza riportare il contenuto degli articoli campione e dare conto della inesistenza di ogni *analisi* o giudizio, contrariamente alla « *peculiare qualificazione* » affermata dai giudici di appello.

7. Quanto al supplemento di prova testimoniale disposto in appello, va ricordato che la valutazione di indispensabilità, richiesta dall'art. 437 c.p.c., configura esercizio di un potere discrezionale, correlato al potere-dovere di ricerca della verità reale che l'art. 421 affida al giudice di primo grado.

Nulla vieta poi al giudice di appello di apprezzare le testimonianze rese in primo grado in modo diverso da quanto abbia fatto il primo giudice, anche (ma non solo) alla luce della ulteriore testimonianza assunta in appello, purché dia conto del proprio convincimento.

È ciò che il Tribunale di Roma ha fatto, richiamando le testimonianze da cui ha ricavato l'accertamento dei fatti.

Nessuna illogicità o contraddittorietà si rinvengono in detta ricostruzione.

Anche il terzo motivo è quindi infondato.

8. In conclusione il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna della società ricorrente, ai sensi degli artt. 91 e 385 c.p.c., al rimborso delle spese di giudizio nei confronti del resistente.

P.T.M. — La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore del resistente, delle spese di giudizio, in € 23,00 per spese ed in € 2.500,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali ed accessori come per legge.